



# REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SERVIZIO "SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI"

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 14.02.2011

#### Art. 1 – PRINCIPI GENERALI

Il presente regolamento determina le modalità per l'accesso al servizio "Soggiorni climatici per Anziani", finalizzato ad offrire alla popolazione anziana occasione di aggregazione e integrazione sociale.

Lo svolgimento dei soggiorni è, comunque, subordinato alle effettive disponibilità di bilancio del Comune, nell'anno di competenza.

#### Art. 2 – REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL SERVIZIO

Possono accedere al servizio gli anziani, autosufficienti, residenti nel Comune di Cadoneghe, intendendo con il termine "anziano", per l'uomo, colui che ha compiuto il 60° anno di età e per la donna, colei che ha compiuto il 55° anno di età.

Il requisito dell'autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

Si prescinde dal requisito dell'età qualora l'utente si trovi nella condizione di pensionato.

Per le coppie è sufficiente che il requisito dell'età e/o della condizione di pensionato sia posseduto da almeno uno dei due componenti la coppia.

Su motivata relazione dei Servizi Sociali, possono essere ammessi ai soggiorni anche richiedenti che non abbiano raggiunto il requisito dell'età di cui al comma 1.

Qualora, alla chiusura delle iscrizioni, vi sia disponibilità di posti, gli anziani potranno partecipare a più di un soggiorno, con retta a loro carico pari all'intera spesa sostenuta dal Comune depurata delle spese di trasporto.

Possono in subordine accedere al servizio, qualora rimangano disponibili posti non assegnati alle categorie di cui ai commi precedenti, gli anziani, autosufficienti, non residenti nel Comune, con precedenza per:

- a) coloro che vi hanno partecipato nell'anno precedente;
- b) coloro che hanno familiari che partecipano al soggiorno;
- c) coloro che sono stati residenti nel Comune per almeno cinque anni.

#### ART. 3 - ISTRUTTORIA E AMMISSIONE AL SOGGIORNO CLIMATICO

L'Ufficio Servizi Sociali provvede all'istruttoria delle domande, presentate sugli appositi moduli predisposti, verificando la completezza e la regolarità di compilazione delle stesse, nonché l'esistenza della documentazione richiesta. A tal fine invita, se necessario, gli interessati a fornire la documentazione o le informazioni mancanti.

I richiedenti che non chiedono di accedere a riduzioni tariffarie sono dispensati dalla presentazione della certificazione ISEE.

L'ammissione al soggiorno climatico e la relativa graduatoria di ammissione sono disposte, con proprio provvedimento, dal competente responsabile di servizio. In caso di domande eccedenti nel numero i posti messi a disposizione, viene formulata una graduatoria, sulla base del numero di protocollazione della richiesta.

#### Art. 4 – TARIFFE

Le tariffe a carico degli utenti sono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con la deliberazione di individuazione dei servizi a domanda individuale. In essa, sulla base del budget annuale a disposizione, sono stabiliti:

- la tariffa minima di partecipazione;
- la soglia ISEE limite per il pagamento della tariffa minima;
- le eventuali riduzioni forfetarie.

La spesa per il trasporto alle località di soggiorno e rientro è ad esclusivo carico del Comune.

Non sono applicabili riduzioni tariffarie a partecipanti non residenti.

#### Art. 5 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Il partecipante provvede a pagare la tariffa a proprio carico direttamente all'agenzia fornitrice del servizio di soggiorno, secondo le modalità convenute per l'anno di riferimento e comunicate all'atto dell'iscrizione.

Il Comune provvede, su delega dei beneficiari, al versamento degli eventuali contributi concessi direttamente all'agenzia fornitrice.

**Art. 6 – ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AL SOGGIORNO**

Con motivata determinazione del competente responsabile del servizio potranno essere esclusi dall'ammissione al soggiorno coloro che nell'anno precedente abbiano tenuto un comportamento ritenuto non adeguato alle regole della civile convivenza.